

Piano d'Ambito Servizio Rifiuti Urbani

Regolamento di Applicazione della Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2	GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
ARTICOLO 3	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.....	3
ARTICOLO 4	DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA.....	3
ARTICOLO 5	SOGGETTI PASSIVI.....	3
ARTICOLO 6	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA CON SPECIFICAZIONI PER LE AREE RURALI E MONTANE.....	4
ARTICOLO 7	UTENZE PARTICOLARI.....	5
ARTICOLO 8	SUPERFICIE UTILE.....	6
ARTICOLO 9	NUMERI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE.....	7
ARTICOLO 10	DENUNCE.....	7
ARTICOLO 11	INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE.	8
ARTICOLO 12	CONGUAGLI.....	8
ARTICOLO 13	CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE.....	8
ARTICOLO 14	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	9
ARTICOLO 15	AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	9
ARTICOLO 16	DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI DICHIARATI ASSIMILATI.....	9
ARTICOLO 17	RIMBORSI.....	10
ARTICOLO 18	TARIFFA GIORNALIERA.....	10
ARTICOLO 19	ACCERTAMENTO.....	11
ARTICOLO 20	RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	11
ARTICOLO 21	SANZIONI.....	11
ARTICOLO 22	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	11
ARTICOLO 23	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	12

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/96 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo le condizioni, le modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, i rapporti tra utenza e Comuni consorziati nell'A.T.O. - attraverso la figura del Gestore del Servizio - nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 2 Gestione dei rifiuti

La "gestione dei rifiuti" svolta dal Gestore del Servizio, comprende: lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo di queste funzioni ed è disciplinata da apposito separato regolamento.

Articolo 3 Istituzione della tariffa

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, è istituita la tariffa annuale, disciplinata dal D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tariffa è commisurata all'anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ed è riscossa dal Gestore del Servizio nel rispetto di quanto disposto o pattuito in apposito disciplinare per la riscossione.

Articolo 4 Deliberazione annuale della tariffa

Annualmente, nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio Preventivo, il Comune delibera il Piano Finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/99, previa validazione dell'Agenzia per i servizi pubblici di Piacenza di cui alla legge regionale 25/99 (nel seguito indicata anche come ATO).

La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, previa validazione dell'ATO.

In caso di mancata approvazione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore, fatta salva la possibilità di fatturazioni in acconto a tariffe dell'anno precedente, anche nelle more della approvazione definitiva della tariffa e nel rispetto di quanto disposto o pattuito con il Gestore del servizio.

Articolo 5 Soggetti passivi

La tariffa è dovuta - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso comune dell'immobile - da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.

In mancanza della comunicazione di cui all'art. 10, si considerano soggetti tenuti all'iscrizione:

a) Per le utenze domestiche:

- l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica residente (cd. "capofamiglia");
- in mancanza, il proprietario dell'immobile, se non diversamente pattuito da accordi tra le parti.

b) Per le utenze non domestiche:

- la persona fisica o giuridica titolare dell'attività esercitata;
- in mancanza, il proprietario dell'immobile.

Nel caso di appartamenti affittati ammobiliati per un periodo non superiore ai 12 mesi, l'obbligo di iscrizione resta in capo al proprietario anche se detti immobili vengano occupati da soggetti che vi trasferiscono la residenza.

Articolo 6 Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggetti alla tariffa con specificazioni per le aree rurali e montane

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene secondo i criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 158/99. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

La tariffa è unica, anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile - rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Per le zone agricole e montane si intendono comunque escluse dall'applicazione della tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola stabile presenza umana per utilizzo residenziale.

Per le unità immobiliari adibite a civile – rurale abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Il Comune in sede di determinazione delle tariffe stabilisce il numero di persone da associare, per il calcolo della tariffa alle abitazioni allacciate agli impianti a rete (quali a titolo esemplificativo acqua potabile, energia elettrica, gas) nei seguenti casi:

- tenute a disposizione dal proprietario che non vi risiede;
- affittate ammobiliate per una durata non superiore a 12 mesi;
- utilizzate da intestatario non residente.

Tale numero dovrà essere compreso tra due e quattro.

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.

Articolo 7 Utenze particolari

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii., si intendono:

Per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni.

In tal caso le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla relativa tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

A tali utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.

Per "utenze non completamente servite" si intendono tutti gli edifici e le aree collocati ad una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento disposti a cura del Gestore del Servizio; sulla tariffa si applica una riduzione pari al 50%. Tali situazioni saranno verificabili in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni del Piano d'Ambito e dei relativi disciplinari.

Articolo 8 Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata: per i locali, al netto dei muri; per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, i locali e le aree di cui è certificata l'inagibilità, purché tale certificazione non contrasti con la reale situazione, accertata dal Gestore del Servizio.

Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie utile, non viene considerata quella parte di superficie dove per caratteristiche strutturali o per destinazione, si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie assoggettabile a tariffa – limitatamente alla parte interessata da produzione promiscua – con riferimento ai locali ed alle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non possa essere verificata concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate :

- lavanderie a secco e tintorie non industriali 70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
- elettrauto 70%
- caseifici, cantine sociali 70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%
- officine di carpenteria metallica 70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi 70%

Per le attività sopraccitate, nonché per eventuali attività industriali o artigianali non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al gestore del servizio. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari.

E' fatta salva comunque la possibilità, per l'utente da un lato e per il Gestore dall'altro, di richiedere o di effettuare verifiche puntuali.

Articolo 9 Numeri componenti nucleo familiare

Il numero dei componenti la famiglia risulta dalle iscrizioni anagrafiche.

E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al Gestore del Servizio, almeno a cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.

Articolo 10 Denunce

I soggetti di cui all'art. 5 e 6 devono presentare al Gestore del Servizio, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione, detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del Servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

I modelli di cui al comma 1 del presente articolo devono essere fatti pervenire al Gestore debitamente compilati in ogni loro parte. I moduli consegnati incompleti verranno giudicati nulli ed i soggetti tenuti alla denuncia si riterranno inadempienti, con conseguente obbligo di ripetere la comunicazione medesima.

La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate al Gestore del Servizio entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza da documentare - se necessario - e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati di cui all'art. 5 e deve essere inoltrata all'Ufficio del Gestore del servizio.

La presentazione può avvenire anche:

- a mezzo posta, e varrà come data di presentazione quella del timbro postale di spedizione;
- a mezzo telefax, nel qual caso farà fede la data di trasmissione del medesimo;
- a mezzo strumento informatico (e-mail).

Su richiesta del Gestore del servizio, gli Uffici comunali competenti per materia sono tenuti a comunicare tutte le notizie utili e le variazioni intervenute che possano influenzare la titolarità e la composizione della tariffa, in modo da consentire l'aggiornamento degli archivi e la corretta esecuzione dei procedimenti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti aventi titolo per il pagamento della tariffa ai sensi del comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 11 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree.

Le comunicazioni di inizio, cessazione e variazione dell'utenza devono essere rese entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi.

L'obbligazione perdura sino alla data in cui l'occupazione, detenzione o conduzione cessano, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene presentata oltre tale termine, la tariffa è dovuta sino alla data di avvenuta comunicazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali ed aree - debitamente segnalata al Gestore del Servizio ed accertata dallo stesso - dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza.

La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, se debitamente accertata dal Gestore del Servizio dà diritto al rimborso della sola parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione.

La cessazione dell'occupazione, della conduzione o della disponibilità dei locali assoggettati od assoggettabili a tariffa, di cui l'ufficio venga a conoscenza pur in mancanza di regolare denuncia, poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Articolo 12 Conguagli.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.

Articolo 13 Condizioni di esenzione dalla tariffa con sostituzione nel pagamento al gestore del servizio da parte del comune

Il pagamento della tariffa al Gestore del Servizio, da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:

- per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune, quando siano inserite nell'apposito elenco annuale con il quale il Comune certifica la titolarità dei requisiti di ammissione, da parte dei soggetti interessati, al Gestore del Servizio;
- per locali ed aree occupate o detenute da utenze per le quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali

Articolo 14 Agevolazioni per la Raccolta differenziata

Possono essere previste, nell'ambito di programmi preventivamente concordati tra il Comune ed il Gestore del servizio, previa validazione dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza, agevolazioni per la raccolta differenziata prevista a dall'art. 7 comma 1 DPR 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti. I piani finanziari annuali ed il calcolo delle relative tariffe di igiene ambientale, dovranno tenere conto di tali programmi.

Nel caso in cui la parte variabile della Tariffa sia commisurata alla effettiva quantità di rifiuti conferita al pubblico servizio, le agevolazioni e le riduzioni sono contenute nelle modalità stesse di commisurazione della Tariffa.

Nel caso di commisurazione presuntiva della quota variabile (mediante coefficienti parametrici) le agevolazioni e le riduzioni potranno essere così determinate: alle utenze che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito di programmi preventivamente concordati con il Comune viene concessa una riduzione proporzionale alla quantità stimate di materiale avviato a recupero.

La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà mantenuta solamente in seguito alla verifica, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi stimati di raccolta preventivamente concordati col soggetto gestore, e fatta salva la copertura dei costi di gestione .

Articolo 15 Agevolazioni per il compostaggio domestico

Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata, anno per anno, una riduzione del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono compilare (modulistica fornita dal Gestore del servizio), entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente, un'apposita istanza al Gestore del servizio nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto - da parte degli incaricati del Gestore del servizio o del Comune - l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

Articolo 16 Determinazione delle modalità di riduzione sulla tariffa per i rifiuti dichiarati assimilati.

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di

gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero o allo smaltimento, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.

La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente determinato annualmente dalla giunta comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità

c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore al 70 % della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

La riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista all'art.8, commi 4 e 5.

Articolo 17 Rimborsi

L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione .

Nei casi di errore del Gestore del Servizio che incida sull'entità della tariffa, l'utente ha diritto al rimborso secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi .

Articolo 18 Tariffa giornaliera

In seguito al passaggio da regime di tassazione a quello tariffario (ex D.P.R. 158/99) è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, sulla base dei costi comunicati dal gestore del servizio, nei termini di cui all'art. 4.

Articolo 19 Accertamento

E' facoltà del Gestore del Servizio effettuare le verifiche ed i controlli relativi alle denunce di cui all'art. 10, avvalendosi delle banche dati in proprio possesso, nei modi e nel rispetto della legislazione vigente e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

In particolare il Gestore potrà eseguire verifiche dirette delle superfici di locali ed aree mediante sopralluogo effettuato da personale preposto, previo assenso dell'utenza, con redazione di un verbale controfirmato dalle parti.

In mancanza di detto assenso, il Gestore potrà autonomamente provvedere all'accertamento della tariffa ed alla relativa fatturazione, sulla base di presunzioni certe (ex artt. 2727 - 2729 c.c.).

Articolo 20 Riscossione volontaria e coattiva

Il Gestore del Servizio provvederà alla riscossione volontaria o coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente:

Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti dal Gestore del Servizio con apposita regolamentazione.

Articolo 21 Sanzioni

In caso di parziale o ritardato pagamento della fattura, il Gestore del Servizio avrà diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, pari ad 1/365 del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R) vigente alla data del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

È facoltà del Gestore prevedere l'addebito di un valore minimo di tale penale, che comunque non potrà essere superiore ad € 2,00.

In caso di omessa e/o infedele denuncia ex art. 11 comma 3, potrà essere applicata sulla somma dovuta una maggiorazione pari al saggio d'interesse legale in vigore.

Eventuali reclami o contestazioni non conferiscono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Articolo 22 Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente atto si applicano una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dell'assemblea d'ambito.

E' pertanto soppresso dalla medesima data il Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.

La prima emissione potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce della tassa smaltimento rifiuti, già agli atti.

L'applicazione della tariffa viene affidata alla società E.N.I.A. S.p.A. gestore del servizio di igiene urbana come da convenzione con l'Agenzia d'Ambito Rep 01/2004 del 18/05/2004 e nei limiti temporali di operatività della convenzione stessa.

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente altro regolamento comunale in materia, entrerà in vigore dopo che siano decorsi 60 giorni dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione del Piano d'Ambito, salvo che le singole Amministrazioni Comunali aderenti all'ATO, con apposita delibera consigliare da assumersi entro il predetto termine di 60 giorni, non stabiliscano di differirne l'entrata in vigore non oltre la data del 01-01-2008.

Articolo 23 Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.